

Concorso

RIPAM

Dipartimento della
Protezione civile
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

130 **Assistenti
e Funzionari**

31 Funzionari specialisti giuridico, legale, finanziari
(Cod F. GIUR)

22 Assistenti amministrativo-contabili (Cod A. AMM)

5 Assistenti di segreteria e dei servizi interni (Cod. A. SEG)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per **tutte le prove**

- **rapporto deficit/Pil inferiore all'1%**, per gli Stati con un valore del rapporto debito pubblico/PIL inferiore alla soglia del 60%;
- **rapporto deficit/PIL inferiore allo 0,5%**, per gli Stati con un valore del rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60%.

A tal fine, gli Stati contraenti si sono impegnati a introdurre **disposizioni vincolanti e di natura permanente**, ancorché non necessariamente di rango costituzionale, volte a imporre la **regola del pareggio di bilancio** alle proprie Amministrazioni nazionali.

In caso di **"deviazioni significative"** dagli indicati obiettivi, è stata prevista l'automatica attivazione di un **"meccanismo di correzione"**, salvo che le predette deviazioni risultino dovute a:

- **circostanze eccezionali**, intendendosi per esse **"eventi inconsueti"**, come tali non previsti e oggettivamente imprevedibili dagli Stati, che abbiano avuto un significativo impatto sulla situazione macroeconomica e finanziaria dello Stato membro considerato;
- una **fase recessiva del ciclo economico**, che abbia richiesto misure correttive e di "stimolo" dell'economia reale, a patto che queste ultime non appaiano idonee a determinare una **compromissione della sostenibilità del bilancio** a medio termine dello Stato stesso e delle altre Pubbliche Amministrazioni.

In altri termini, a prescindere dalle "circostanze eccezionali", perlopiù legate a eventi calamitosi naturali o dovuti all'azione dell'uomo, come terremoti o conflitti bellici, si continua ad ammettere, al pari di quanto già avveniva alla stregua del **Patto di stabilità e crescita**, l'adozione di **interventi anticiclici**, volti a sostenere la ripresa economica, anche allorquando essi si traducano in un maggiore *deficit*, ciò, però, a condizione che si predisponga un **piano di rientro dal deficit** idoneo a garantire l'immediato riallineamento con i più volte enunciati obiettivi di medio termine, una volta superata la fase avversa del ciclo economico.

Onde rendere maggiormente effettivi gli obiettivi così perseguiti, si opera tuttavia anche sul piano del **rapporto debito pubblico/PIL**, che, pur costituendo una grandezza finanziaria "derivata", può condizionare, se non rendere sostanzialmente vane, le politiche di contenimento e di stabilizzazione del *deficit*.

Si stabilisce pertanto che gli Stati membri che superino la soglia del 60% del predetto rapporto debbano risultare conformi, alternativamente, a una delle situazioni di seguito elencate:

- riduzione costante del **differenziale tra livello effettivo e valore-soglia** dell'indicato rapporto **nei tre anni precedenti**, in ragione di almeno **un ventesimo l'anno**;
- in mancanza, riduzione del medesimo **differenziale** di almeno **un ventesimo l'anno nel biennio precedente**, a patto però che lo scostamento dall'obiettivo prefissato sia stato dovuto a una **fase avversa del ciclo economico**;
- in difetto, **accertata sostenibilità** del livello di debito pubblico registrato dallo Stato considerato, ad opera della **Commissione europea**, sulla base di una pluralità di parametri ulteriori rispetto al semplice dato quantitativo del debito, quali le **scadenze dei titoli di debito sottoscritti**, le eventuali **garanzie prestate**, l'entità delle cc.dd. **"passività implicite"** e il livello del **"debito privato"**, vale a dire dell'indebitamento dei soggetti estranei al "conto economico consolidato" delle Amministrazioni nazionali.

6. La nuova governance economica europea del 2024. Le modifiche della disciplina del braccio preventivo, del braccio correttivo e dei documenti della programmazione economico-finanziaria.

Come anticipato, nell'aprile del 2024 è stata approvata un'importante **riforma della governance economica** che, senza modificare i Trattati, interviene sulla normativa di diritto europeo derivato. In particolare, il 30 aprile 2024 sono entrati in vigore i testi normativi alla base della riforma:

- il Regolamento (UE) n. 1263 del 2024, che sostituisce il Regolamento (CE) 1466 del 1997 (il cd. **braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita**);

- il Regolamento (UE) n. 1264 del 2024, che modifica il Regolamento (CE) n. 1467 del 1997 (il cd. **braccio correttivo**);
- la Direttiva (UE) 1265 del 2024, che modifica la Direttiva (UE) n. 85 del 2011 sui **requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri**.

La riforma, che rivede in modo sostanziale il braccio preventivo, è finalizzata ad assicurare la **sostenibilità delle finanze pubbliche**, attraverso una **riduzione** graduale ma realistica del **debito pubblico**, da realizzare sia rafforzando la crescita economica, attraverso la promozione di **riforme e investimenti**, sia attuando un processo di graduale correzione dei conti pubblici.

Nell'ambito della **riforma del braccio preventivo**, il **Piano strutturale di bilancio di medio termine** (PSBMT), che **sostituisce** il **Programma di Stabilità** e il **Programma Nazionale di Riforma**, definisce la programmazione economica e di bilancio per un orizzonte di **quattro o cinque anni** (a seconda della durata ordinaria delle legislature nazionali) e rafforza la titolarità nazionale della programmazione attraverso la definizione di percorsi di consolidamento fiscale specifici per ciascuno Stato membro.

Tali percorsi sono espressi attraverso una **regola di spesa** che fissa per un periodo di quattro anni (estendibile a sette) il **tasso massimo di crescita nominale** dell'aggregato di spesa primaria netta (d'ora in poi, **spesa netta**).

Il percorso della spesa netta, ottenuto a partire da un'analisi di sostenibilità del debito (Debt Sustainability Analysis, DSA), deve essere tale da assicurare che, alla fine del periodo di aggiustamento:

- il **rapporto debito/PIL** sia posto su una traiettoria plausibilmente discendente (o rimanga al di sotto del 60 per cento);
- l'**indebitamento netto** (deficit) sia ricondotto e mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL.

Ciascun Paese definisce nel proprio Piano il suo percorso di spesa netta, che - per gli Stati membri che superano i limiti fissati dai trattati europei (3 per cento per il rapporto deficit/PIL e 60 per cento per il rapporto debito/PIL) - dovrà risultare coerente con la traiettoria di riferimento predisposta dalla Commissione europea. Le diverse traiettorie sono state trasmesse agli Stati membri e al Comitato Economico e Finanziario il 21 giugno 2024.

Il **periodo di aggiustamento di bilancio**, coerente con gli obiettivi di spesa, ha una durata di **quattro anni**, estendibile fino a **sette anni** a fronte dell'impegno dello Stato membro a realizzare investimenti e riforme che sostengano la crescita potenziale e la resilienza dell'economia, migliorino la sostenibilità del debito e rispondano alle priorità strategiche europee.

In base alle **disposizioni transitorie**, durante il periodo in cui è in vigore la *Recovery and Resilience Facility* (RRF) saranno presi in considerazione:

- gli impegni inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'estensione del periodo di aggiustamento;
- ii) i progetti di spesa relativi ai prestiti RRF e le spese di cofinanziamento nazionale di programmi UE negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui uno Stato membro richieda di modulare in modo più graduale il sentiero di aggiustamento.

I Piani saranno valutati dalla Commissione europea, mentre il Consiglio, su raccomandazione della Commissione europea, adotterà una **raccomandazione che stabilisce il percorso di spesa netta dello Stato membro interessato** e, ove rilevante, approva gli impegni di riforma e investimento alla base di un'eventuale richiesta di estensione del periodo di aggiustamento.

La **sorveglianza di bilancio** si baserà su un unico indicatore: il **tasso di crescita della spesa netta**. L'aggregato della spesa netta è definito a partire dalla spesa totale delle amministrazioni

pubbliche al netto della spesa per interessi, della componente ciclica della spesa per disoccupazione, della spesa per programmi dell'Unione interamente finanziati da fondi europei, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi europei, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, e delle misure di bilancio one-off e temporanee.

Per valutare l'attuazione del Piano, **entro il 30 aprile di ogni anno** successivo alla sua presentazione lo Stato membro dovrà predisporre una **Relazione annuale sui progressi** compiuti contenente le informazioni necessarie a valutare ex post sia l'attuazione della parte legata alla politica di bilancio sia di quella relativa a riforme e investimenti. Tale rapporto sarà la base per la sorveglianza di bilancio annuale.

Rispetto al **braccio correttivo**, mentre la Procedura per disavanzi eccessivi (PDE) basata sul criterio del deficit resta sostanzialmente immutata, la PDE basata sull'eccesso di debito viene ora legata alle **deviazioni dal percorso di spesa netta fissato nel Piano**. Le deviazioni tra il tasso di crescita dell'aggregato di spesa effettivamente osservato nell'anno appena concluso e l'obiettivo di crescita della spesa netta previsto nel Piano saranno registrate in un conto di controllo.

In caso di **deviazioni in eccesso superiori allo 0,3 per cento del PIL** in un anno o cumulativamente superiori allo 0,6 per cento, la Commissione europea procederà alla predisposizione di un Rapporto ex art. 126.3 del TFUE (passo iniziale per l'eventuale apertura di una PDE). In tale contesto, la Commissione europea continuerà a valutare tutti i fattori significativi attenuanti o aggravanti rispetto all'apertura di una PDE. Tra i fattori attenuanti è stato inserito l'incremento degli investimenti per la difesa, mentre l'esistenza di rischi rilevanti per la sostenibilità del debito pubblico è considerata un fattore aggravante fondamentale.

Per gli **Stati membri in PDE per violazione del criterio del disavanzo**, nello stabilire il percorso correttivo di spesa netta, il Consiglio assicura che quest'ultimo sia coerente con un **aggiustamento strutturale** (primario per gli anni 2025-2027 inclusi nel primo Piano) **di bilancio minimo annuo dello 0,5 per cento del PIL**; nel caso di **PDE per violazione del criterio del debito**, il Consiglio assicura che il percorso correttivo sia almeno altrettanto impegnativo quanto quello del Piano predisposto dallo Stato membro e approvato dal Consiglio, correggendo di norma gli scostamenti cumulati registrati nel conto di controllo.

La chiusura di una PDE attivata sulla base del criterio del deficit richiede di aver riportato il disavanzo stabilmente al di sotto del 3 per cento del PIL, mentre per la procedura legata al debito lo Stato membro deve dimostrare di aver rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio. Accanto alla clausola generale di salvaguardia per shock simmetrici, già prevista dal precedente PSC, la riforma prevede l'introduzione di una **clausola di salvaguardia nazionale per rilevanti shock asimmetrici**, attivabile nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, sempre che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine. L'attivazione delle clausole richiede l'approvazione del Consiglio e permette di deviare temporaneamente dal sentiero di spesa netta del Piano.

7. Il Meccanismo europeo di stabilità (MES)

I vincoli posti dal **Patto di stabilità e crescita** e dal **Fiscal Compact** sinora esaminati esprimono la loro efficacia *pro futuro*, essendo rivolti a evitare, in futuro, il ripetersi di squilibri economici e finanziari in grado di destabilizzare l'intero spazio europeo.

Nell'immediato, onde far fronte alla grave situazione determinatasi a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 e della conseguente crisi dei debiti sovrani, si sono tuttavia imposte **misure di assistenza e sostegno finanziario**.

Questa esigenza si è concretizzata, anzitutto, nella revisione dell'art. 136 TFUE, di cui sopra si è dato conto, con l'inserimento della possibilità di prevedere, per i soli Stati aderenti alla zona Euro, **"meccanismi di stabilità finanziaria"**.